

# Codice dell'Ambiente – decreto correttivo

---

## 1 Febbraio 2008

Con la pubblicazione del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008, supplemento ordinario n. 24, si è concluso l'iter di revisione del decreto legislativo 152/06 "codice dell'ambiente".

Un iter avviato sin dal giugno 2006 e che ha registrato ben otto passaggi alle commissioni parlamentari e che alla fine ha visto l'emanazione di un decreto correttivo nel quale sono trattate non solo le tematiche della gestione rifiuti, delle bonifiche, degli scarichi, ma anche quelle della VIA e della VAS.

Nei confronti di questo complesso provvedimento l'ANCE ha esercitato una continua ed incisiva azione di sensibilizzazione che ha consentito di conseguire importanti e positivi risultati soprattutto se si considera che nelle intenzioni iniziali del Governo, formalizzate nell'ambito dei vari schemi presentati in questi diciotto mesi, le ipotesi di revisione del decreto legislativo 152/06 erano ben più penalizzanti per la categoria rispetto a quanto oggi contenuto nel decreto legislativo 4/2008.

L'azione dell'ANCE è stata esercitata, in sede tecnica e politica, sia in forma autonoma che coordinata con quella di Confindustria ed in particolare si è incentrata nell'ambito delle disposizioni per la gestione dei rifiuti e di altri aspetti del decreto correttivo quali VIA e VAS.

Al riguardo, è opportuno ricordare che in alcuni casi si è riusciti di fatto a conservare i contenuti delle norme già in vigore (deposito temporaneo dei rifiuti) che avrebbero dovuto essere nelle intenzioni iniziali della Commissione nominata dal Ministro dell'ambiente, ben più restrittivi (max 20 mc) per i rifiuti non pericolosi, mentre in altri si è potuto rendere meno penalizzante i contenuti delle modifiche (denuncia annuale per alcune tipologie di rifiuti non pericolosi solo per imprese con oltre 10 dipendenti, esenzione MUD e registro di carico/scarico per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, mantenimento del regime semplificato per il trasporto dei propri rifiuti, ecc.).

In altri casi, come ad esempio la restituzione delle competenze alle Province in materia di autorizzazione in procedura semplificata per il recupero dei rifiuti, le modifiche possono essere sostanzialmente condivise, anche perchè i primi mesi di esperienza maturate con il Decreto legislativo 152/06 e cioè con il passaggio delle competenze alle Sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali avevano evidenziato non pochi problemi.

Infine il problema della gestione delle terre e rocce da scavo come non rifiuto che è stato al centro dell'attenzione sia per effetto della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia sia per le indicazioni che stanno emergendo a livello comunitario nell'ambito della proposta di revisione della normativa rifiuti.

Se da un lato è stato possibile mantenere, sia pure in forma limitata e per tempi troppo brevi, la possibilità di stoccare le terre e rocce come non rifiuto in attesa del riutilizzo, dall'altro va valutata criticamente l'assenza della possibilità di modificare le destinazioni dei materiali rispetto a quella inizialmente indicata.

È importante sottolineare che la disciplina transitoria per i lavori in corso alla data di entrata in vigore del decreto non era stata inizialmente prevista.

Tra i punti che restano da definire, l'ANCE evidenzia con preoccupazione quello legato al ripristino di una normativa speciale per i piccoli cantieri edili prevista dall'art. 266 comma 7 e attuata con il decreto interministeriale 2 maggio 2006, poi sospeso dal Comitato del 26 giugno del Ministero dell'ambiente.

L'introduzione con il decreto correttivo (art. 2 comma 45 bis) del rinvio alle disposizioni comunitarie può essere valutata positivamente, in quanto rappresenta la conferma anche se pleonastica della previsione di una disciplina semplificata per i cantieri con movimenti sino a 6.000 mc.

Si tratta di una esigenza prioritaria nei confronti della quale l'ANCE, compatibilmente all'evoluzione della situazione politica generale, svolgerà un'azione nella sedi più opportune.

Sul piano pratico in questa prima fase di applicazione della nuova normativa sarà consigliabile prestare la massima attenzione per evitare conseguenze amministrative e penali attendendo il formarsi di linee interpretative che consentano di superare gli attuali dubbi.

Si rinvia alla nota allegata per gli aspetti innovativi di diretto e maggiore interesse per le imprese, con riserva di un'ulteriore nota per VIA e VAS.

[4068-Allegato.pdf](#) [Apri](#)